

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23a – 43121 PARMA

Tel.: 0521/484218-484406 Fax: 0521/240429

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[settembre 2011]

Sommario

LA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE	1
IL “NUOVO” REGIME DEI MINIMI DAL 2012	3
MANOVRA DI FERRAGOSTO: PRINCIPALI NOVITA’	5
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011	13

LA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

(D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111)



E' stata convertita in legge la c.d. “Manovra correttiva”, confermando quanto sostanzialmente disposto dal testo originario del Decreto.

In particolare, come anticipato nella circolare del mese di luglio, le disposizioni di maggior rilievo riguardano:

- la **riduzione dal 10% al 4%** della **ritenuta d’acconto**, introdotta a decorrere dall’1.7.2010, operata dalle banche/Poste sui **bonifici** bancari/postali effettuati a favore delle imprese che hanno effettuato **lavori** che consentono al contribuente di beneficiare della detrazione:
 - IRPEF del **36%** per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - e del **55%** per interventi di risparmio energetico.
- la possibilità, per le società di capitali, di **riportare illimitatamente** le **perdite fiscali** negli esercizi successivi, ma **entro il limite dell’80% del reddito imponibile**; si veda il seguente schema:

Tipologia di Perdita	“Vecchia” Normativa art. 84 TUIR	Nuova Normativa art. 84 TUIR in vigore dal 6/7/2011
Perdite dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione	RIPORTO ILLIMITATO Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo	RIPORTO ILLIMITATO Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo
Perdita dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione	RIPORTO ENTRO IL 5° PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo	RIPORTO ILLIMITATO Utilizzo <u>nel limite dell'80% del reddito imponibile</u> di ciascun periodo d'imposta successivo

- il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
- l'introduzione di un **nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività** d'impresa e lavoro autonomo (di cui si dirà nel prossimo capitolo);
- la possibilità di **definire le liti fiscali pendenti** all'1.5.2011 di importo non superiore a € 20.000;
- l'**innalzamento** in maniera crescente a decorrere dal 2011 e fino al 2013 **dell'imposta di bollo sulle comunicazioni** effettuate dagli intermediari finanziari relative al **dossier titoli**. Le nuove misure variano in funzione del valore nominale del deposito e della periodicità di invio delle comunicazioni;
- l'applicazione di un'**addizionale erariale della tassa automobilistica** dovuta per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a **10 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW**;
- l'introduzione del c.d. "**ravvedimento sprint**" che consente, in caso di tardivi ovvero omessi versamenti di imposte, **di ravvedersi entro i 14 giorni successivi alla scadenza** del termine per il pagamento, applicando **una sanzione pari al 2% (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo**. Per effetto poi della riduzione prevista dal ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 2% viene **ridotta ad 1/10**, pertanto qualora il contribuente effettui il pagamento di un'imposta (con ravvedimento):
 - il primo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,2%;
 - il secondo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,4%;
 - e così via fino al 15° giorno in cui la sanzione applicabile sarà pari al 3%.
Tale nuova previsione si rende applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

Si evidenzia che in sede di conversione del decreto è stato previsto, in assenza di provvedimenti fiscali che individuino altre forme di risparmio, **il taglio delle vigenti agevolazioni** ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc. **del 5% nel 2013 e del 20% dal 2014 (l'inizio di detta riduzione è stato anticipato rispettivamente al 2012 e 2013 dal D.L. n. 138/2011 – “Manovra di ferragosto” – che attualmente è ancora in attesa di essere approvato definitivamente dalla Camera dei deputati).**

IL “NUOVO” REGIME DEI MINIMI DAL 2012

(Art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/97- Art. 27, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011)



La c.d. “Manovra correttiva” ha **modificato il regime dei minimi che dal 2012** risulterà applicabile, al sussistere di determinate condizioni, esclusivamente alle persone fisiche che:

- **intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;**
- **hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008,** per il **periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi.**

L’applicazione è comunque ammessa anche **oltre il 4° periodo d’imposta successivo** a quello di inizio dell’attività, **fino al compimento del 35° anno di età.**

Per effetto della suddetta modifica, coloro che fino al 31.12.2011 rientrano nel regime dei c.d. ex minimi, avendo le caratteristiche previste dalla previgente normativa, ma che dal 2012 non possederanno invece i requisiti per poter accedere al nuovo regime contabile, passeranno automaticamente ad un regime di minori semplificazioni dal quale potranno uscire optando per il regime ordinario.

In considerazione delle novità sopracitate non è chiaro se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire le disposizioni relative al regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/00, che al momento non risultano essere espressamente abrogate. Sul punto è auspicabile pertanto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

Per l’applicazione, dal 2012, del nuovo regime dei minimi è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non deve aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione**, anche in forma associata o familiare, **nei 3 anni precedenti** l’inizio dell’attività (non preclude la fruizione del nuovo regime l’apertura della partita IVA nell’arco degli ultimi 3 anni, essendo necessario l’effettivo esercizio dell’attività, come pure una precedente qualifica di socio di società di capitali);
- l’attività da esercitare **non deve costituire**, in alcun modo, **mera prosecuzione** di un’altra attività precedentemente svolta in qualità di dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica professionale (secondo la C.M. 3.1.2001, n. 1/E il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita);
- nell’ipotesi di **prosecuzione di attività d’impresa esercitata da un altro soggetto**, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente **non deve essere superiore a 30.000 euro.**

AGEVOLAZIONI / SEMPLIFICAZIONI

Il nuovo regime, richiamando le medesime disposizioni previste per i “minimi”, conferma le seguenti agevolazioni:

- Nessun addebito dell’IVA a titolo di rivalsa;
- Nessun diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti;
- Obbligo di applicare il *reverse charge* (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con l’integrazione in fattura dell’aliquota e dell’imposta e di

- provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo;
- Esonero da:
 - registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (comunque da certificare) e delle fatture di acquisto;
 - tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (da numerare e conservare);
 - dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
 - compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori;
 - compilazione ed invio degli elenchi "black list";
 - registrazione e tenuta delle scritture contabili;
 - Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
 - Obbligo elenchi intrastat;
 - Determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con applicazione del criterio di cassa (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);
 - Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
 - Esenzione dall'IRAP.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

Il nuovo regime in esame prevede l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo conseguito ad **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5%** (nell'attuale regime la stessa è pari al 20%).

Resta da chiarire se i sostituti d'imposta dovranno operare la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme corrisposte.

REGIME DEGLI EX MINIMI

I soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all'attuale regime dei minimi, ma che non possiedono anche i requisiti aggiuntivi per l'applicazione, dal 2012, del nuovo regime, saranno soggetti ad una serie di semplificazioni, che prevedono l'esonero:

- dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette;
- dall'obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA;
- dall'IRAP.

Tuttavia, a fronte dei suddetti esoneri vengono meno le agevolazioni più appetibili, con conseguente:

- assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e versamento annuale dell'imposta;
- applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie (senza alcuna imposta sostitutiva).

Inoltre si noti che la mancata previsione di esonero dagli studi di settore, induce a ritenere che i contribuenti in esame siano assoggettati alla disciplina degli studi di settore.

Il regime semplificato sopra descritto rappresenta il regime naturale per i c.d. "ex minimi" per i quali è comunque consentita l'opzione per il regime ordinario.

Si veda il seguente esempio:

Il sig. Rossi ha iniziato un'attività d'impresa nel 2010, all'età di 27 anni, applicando per il 2010 e 2011 il regime dei minimi.

Nel 2012, considerato che l'attività è iniziata successivamente al 2008, può adottare il nuovo

regime dei minimi al sussistere delle condizioni richieste, fruendone per 7 anni, ossia fino al 2018. Il sig. Bianchi, invece, ha iniziato l'attività nel 2007, all'età di 28 anni, applicando anche lui il regime dei minimi fino al 2011.

Nel 2012, il sig. Bianchi non potrà adottare il nuovo regime dei minimi, considerato che l'attività è iniziata prima del 2008. Tale soggetto applicherà il regime semplificato, purché continui a rispettare le condizioni previste per l'attuale regime dei minimi, salva opzione per il regime ordinario.

MANOVRA DI FERRAGOSTO: PRINCIPALI NOVITA'

(D.L. 13.8.2011, n. 138)



Come noto è stato approvato il Decreto n. 138/2011, ossia la c.d. "Manovra di Ferragosto" che, in vigore dal 13.8.2011, contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

Come anticipato è stata modificata la manovra correttiva di luglio che prevedeva la **riduzione dei regimi "di favore fiscale"** nella misura del **5%** dal 2013 e del **20%** dal 2014. Con questo decreto è stato anticipato l'inizio di detta riduzione rispettivamente a decorrere **dal 2012 e 2013**.

Potranno di conseguenza essere "tagliate" le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta e qualsiasi ambito, tra cui:

- **redditi di immobili:** esenzione abitazione principale, abbattimento forfettario dei canoni di locazione, cedolare secca ecc.;
- **persone fisiche:** spese funebri, spese veterinarie, tassazione agevolata reddito agrario, interventi edilizi (36 e 55%), detrazioni spese d'istruzione, detrazioni familiari a carico, spese per l'assistenza ai disabili, deduzione assegni ex coniuge, detrazioni lavoro dipendente e pensione, deduzione contributi previdenza complementare, indennità accompagnamento ecc.;
- **redditi d'impresa:** regimi agevolati, deduzioni forfettarie e altre agevolazioni relative ai crediti d'imposta.

Detta riduzione "generalizzata" non sarà applicata qualora entro il 30.9.2012 sia adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata ad individuare altre forme di risparmio.

ADDIZIONALI IRPEF

A decorrere dal 2012 le Regioni potranno **disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base**.

L'incremento graduale non potrà superare le seguenti soglie:

- lo 0,5% per il 2012 e 2013;
- l'1,1% per il 2014;
- il 2,1% per il 2015.

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto

sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ PER I MEMBRI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Viene introdotta, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, una **tassa di solidarietà per i membri degli organi costituzionali** nella misura del:

- **10%** sui redditi lordi annui **superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro**;
- **20%** sui redditi lordi annui **superiori ai 150.000 euro**.

LIMITAZIONI ALL'USO DI DENARO CONTANTE

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, a **decorrere dal 13 agosto scorso**, è stata ridotta la soglia per l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, portandola dai previgenti 5.000 euro ai 2.500 euro. Di conseguenza:

- **è vietato il trasferimento (o pagamento) di denaro contante, libretti di deposito bancario o postale al portatore, nonché di titoli al portatore, fra soggetti diversi, per importo pari o superiore a 2.500 euro;**
- **gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a 2.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.** Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 2.500 euro, previo pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
- **il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di 2.500 euro entro il 30.9.2011.**

Occorre pertanto porre attenzione affinché le operazioni di incasso e pagamento generalmente frequenti nella pratica commerciale rispettino il limite dei 2.500 euro, in particolare sono interessati dalla normativa:

- incassi o pagamenti delle fatture in contanti (il trasferimento è vietato anche in caso di incassi/pagamenti frazionati, ossia singolarmente effettuati sotto soglia, ma per l'importo complessivo dell'operazione superiori alla stessa);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

Aspetti sanzionatori

I soggetti che effettuano trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.500 euro, ovvero omettono di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a 2.500 euro, sono passibili di una **sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a 3.000 euro**. Qualora la violazione **superi i 50.000 euro le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito**.

Si ricorda che le predette sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo.

Tuttavia al fine di **consentire un'adeguata divulgazione della nuova normativa**, in sede di conversione del decreto è stata inserita una **disposizione che esclude l'applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni all'uso del contante, per le violazioni commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011.**

MANCATA FATTURAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Viene introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di violazione dell'obbligo di emissione della fattura.

In particolare la norma prevede che, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte sanzioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine

- per un periodo da 3 giorni ad 1 mese;
- ovvero, nel caso in cui il comportamento sia ripetuto, da 15 giorni a 6 mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame verrà comminata nei confronti di tutti gli associati.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere **dal 2012** viene stabilita al **20% l'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva** da applicare alle **rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici**, ossia:

- interessi su titoli;
- depositi e conti correnti;
- **dividendi da azioni e partecipazioni sociali non qualificate;**
- capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive.

In particolare si evidenzia **che dal 01.01.2012 gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno soggette a tassazione nella misura del 20%, in luogo dell'attuale 12,5%, mentre la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.**

Si noti come in deroga a quanto sopra, rimangono assoggettati all'attuale tassazione:

- i risultati derivanti dai fondi pensione italiani con l'imposta sostitutiva dell'11%;
- i titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, i titoli di Stato esteri non "black list", i titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti, la cui ritenuta o imposta sostitutiva è pari al 12,5%.

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre:

- gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8-bis, dell'art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 23, DL n. 98/;
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo "white list", per i quali è confermata la ritenuta

nella misura dell'1,375%.

Le modifiche al regime dei dividendi

In seguito all'innalzamento al 20% della ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi da partecipazione non qualificata in società italiana, percepiti dalle persone fisiche, si propone il raffronto tra la tassazione applicabile ai dividendi percepiti fino al 31.12.2011 e quella applicabile ai dividendi che verranno percepiti a decorrere dal 01.01.2012.

Si ricorda, inoltre, che la partecipazione è non qualificata se rappresenta una partecipazione al capitale di una società di persone fino al 25%, ovvero se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20% nel caso di una società di capitali.

Tassazione dividendo percepito fino al 31.12.2011		Tassazione dividendo percepito dal 01.01.2012	
Dividendo	1.000	Dividendo	1.000
Ritenuta d'imposta 12,5%	125	Ritenuta d'imposta 20%	200
Dividendo netto	875	Dividendo netto	800

Le modifiche al regime dei *capital gain*

Generalmente le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate possono essere sottratte dalle plusvalenze della stessa natura, assoggettando così a tassazione la plusvalenza residua (minusvalenza 30.000 euro, plusvalenza 100.000 euro, importo da assoggettare ad imposta – 12,5% fino al 31.12.2011, ovvero 20% dal 1.1.2012 – 70.000 euro).

Con la Manovra di Ferragosto è stato tuttavia previsto che le minusvalenze in esame realizzate entro il 31.12.2011 possono essere sottratte anche da plusvalenze realizzate successivamente tale data, ma solo in misura pari al 62,5% del loro ammontare.

L'eccedenza delle minusvalenze resta utilizzabile, sia pure nei limiti del 62,5% della stessa, a scomputo delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Si veda l'esempio:

Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011:	1.000
Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012:	2.000
Importo imponibile nel 2012:	$2.000 - (1.000 \times 62,5\%) = 2.000 - 625 = 1.375$ $1.375 \times 20\% = 275$ imposta sostitutiva.
Se si fosse tassata:	
la plusvalenza al 20%	$2.000 \times 20\% = 400$ imposta sostitutiva lorda
la minusvalenza al 12,5%	$1.000 \times 12,5\% = 125$ imposta sostitutiva
l'imposta sostitutiva netta sarebbe stata:	$400 - 125 = 275$ proprio come nel caso precedente.

Il regime transitorio

Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che consente:

- a) la rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
- b) di calcolare la plusvalenza virtuale sul valore rideterminato;
- c) di pagare l'imposta sostitutiva al 12,5% sulla plusvalenza come sopra calcolata;
- d) di optare per tale regime nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
- e) di esercitare l'opzione per il regime in esame per tutte le partecipazioni non qualificate possedute, senza selezionarne solo alcune;
- f) di utilizzare il valore determinato al 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto da raffrontare al prezzo di vendita delle cessioni che si potranno realizzare a partire da tale data.

Qualora rideterminando il valore delle partecipazioni dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero abbattere le plusvalenze virtuali e, l'eventuale eccedenza, potrà essere riportata nel 2012 ed utilizzata nella misura del 62,5%.

Esempio:

	Costo acquisto	Valore al 31/12/2011	Plusvalenza
Partecipazione non qualificata Alfa	40.000	60.000	20.000
Partecipazione non qualificata Beta	10.000	25.000	15.000
Totale	50.000	85.000	35.000

Dall'esempio sopra riportato il nostro contribuente dovrà versare un'imposta sostitutiva al 12,5% su 35.000 euro (plusvalenza virtuale), quindi 4.375 euro, derivante dal valore della partecipazione rideterminato al 31.12.2011.

Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 80.000 euro, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà $80.000 - 60.000 = 20.000$, sulla quale sarà dovuta un'imposta del 20%, quindi 4.000.

Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Per quanto riguarda gli studi di settore, l'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 prevede la **preclusione dall'accertamento basato su presunzioni semplici** nei confronti dei **sogetti congrui**, anche per effetto di adeguamento, purché:

- gli accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati,
- gli accertamenti non determinino maggiori compensi e ricavi comunque superiore a 50.000 euro.

Il Decreto interviene aggiungendo, **quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall'accertamento, la congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.**

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

Inoltre l'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, Legge n. 146/98.

GLI EMENDAMENTI INCLUSI NELLA LEGGE DI CONVERSIONE

In data 7.9.2011 il senato ha approvato la legge di conversione del decreto di ferragosto con diversi emendamenti che verranno discussi anche alla camera a partire dal 12.9, in attesa dell'approvazione definitiva della legge, prevista per il 15-16 settembre e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel proseguo daremo conto dei principali emendamenti approvati dal senato della repubblica.

AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

L'aliquota IVA ordinaria passerà dall'attuale 20% al 21%, non vengono però ritoccate le disposizioni in materia di aliquota agevolata al 10% e 4%, che rimangono perciò invariate.

Rivisto anche il meccanismo di scorporo dell'imposta dai corrispettivi lordi per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati. In particolare questi soggetti dovranno dividere i corrispettivi:

- per 104 se l'aliquota è del 4%
- per 110 se l'aliquota è del 10%
- per 121 se l'aliquota è del 21%

Le nuove disposizioni relative all'innalzamento dell'IVA saranno applicabili **alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in esame.

Viene inoltre previsto che l'innalzamento dell'aliquota al 21% non si applichi alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione, sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

SOCIETA' DI COMODO

Secondo le nuove disposizioni **sono considerate società di comodo:**

- a) le società e gli enti che, **pur superando il test di operatività** previsto dall'articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/94, **presentano le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi**. Tali soggetti soggiaceranno alla disciplina delle società di comodo a partire dal successivo quarto periodo d'imposta;
- b) le società e gli enti che **nell'arco di tre esercizi consecutivi, per due periodi d'imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo** determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 724/94.

Alle società ed enti che si trovino nelle suddette condizioni, oltre alle società "ordinariamente" non operative, in quanto non rispettose delle condizioni di cui all'art. 30 della citata L. 724/94, **verrà applicata l'imposta sui redditi maggiorata del 10,5%**.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dall'anno 2012.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Viene definitivamente introdotto un contributo di solidarietà nella misura **del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro lordi per il triennio 1/01/11 – 31/12/13**. Sarà deducibile dal reddito complessivo e, per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

COOPERATIVE

Viene prevista la riduzione delle agevolazioni attualmente riconosciute alle cooperative. In particolare **si riduce del 10% l'esclusione dal reddito imponibile** delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, ad eccezione delle cooperative agricole, **della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili**, prevista dall'art. 12 della L. n. 904/77.

PENSIONAMENTO DELLE LAVORATRICI

Secondo quanto previsto dalla manovra di ferragosto l'età pensionabile delle lavoratrici sarebbe stata innalzata gradualmente dal 2016 al 2028 fino a raggiungere i 65 anni. Tale previsione al senato è stata anticipata, pertanto il predetto innalzamento avrà effetto a decorrere dal 2014.

REATI FISCALI: IRRIGIDIMENTO DELLE SANZIONI

La proposta del senato da confermare alla camera è quella di punire con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque:**

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette **imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- al fine di consentire l'evasione fiscale di terzi **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

Sono state abbassate anche le soglie di punibilità previste dai reati fiscali del D.Lgs. n. 78/2000. In particolare:

- **passa da 77.468,53 a 30.000 euro** la soglia di punibilità della **dichiarazione fraudolenta** con altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000);
- **passa da 1.549.370,70 a 1 milione di euro** l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, in valore assoluto;
- **passa da 103.291,38 a 50.000 euro** l'ammontare della soglia per **dichiarazione infedele** (art. 4 del DLgs. 78/2000);
- scende da 2.065.827,60 a 2 milioni di euro la soglia legata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, in valore assoluto;
- nei casi di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 78/2000), per la pena di **reclusione da uno a tre anni, l'imposta evasa dovrà superare 30.000 euro e non più 77.468,53 euro**, con riferimento ad ognuna delle singole imposte.

BENI DELL'IMPRESA IN GODIMENTO

Viene **considerato come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore**. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in

deduzione dal reddito imponibile delle società o dell'imprenditore. **L'impresa concedente o il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.** Le modalità attuative della predetta disposizione saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si tenga altresì presente che per l'omissione della comunicazione di cui sopra, ovvero la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, si rende applicabile, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per il godimento del bene dell'impresa.

ACCERTAMENTO

Viene previsto che le società del gruppo Equitalia provvedano ad avviare nei confronti dei contribuenti morosi per imposte da condono, ex L. n. 289/02, ogni azione coattiva per il recupero delle somme dichiarate e non versate, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

MONEY TRANSFER

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto è introdotta **un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero** effettuati tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, nella **misura del 2% dell'importo trasferito** con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di 3 euro.

L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea e sono esentati, inoltre, i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale

SISTR

Per i soggetti individuati dall'art. 1 del D.M. del 26/05/11 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti **sarà operativo a partire dal 9 febbraio 2012.** Inoltre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

Viene stabilito che le quote annuali della detrazione IRPEF del 36% possono essere portate in detrazione dal soggetto che ha effettuato i lavori anche successivamente alla vendita dell'immobile. Pertanto, il venditore potrà scegliere tra:

- a) continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
- b) trasferirla all'acquirente.

FESTIVITA' CIVILI

A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano:

- il venerdì precedente la festività,
- ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva alla festività,

- ovvero coincidano con tale domenica.

Restano escluse da tali disposizioni le seguenti festività:

- 25 aprile, festa della liberazione;
- 1° maggio, festa del lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011

(Istat, Comunicato, 12/08/2011)



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **luglio 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,7%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di luglio 2011 è pari 2,436615.

Si ricorda che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al **mese di giugno 2011** è pari a 102,6 e che la variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,7%**.

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 14/09/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.